

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito:

<http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio>.

Art. 4.

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2015

Il direttore generale: PANI

15A08287

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 6 agosto 2015.

Articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Programma triennale 2015-2017 dell'Istituto nazionale di fisica nucleare. Verifica di compatibilità con i documenti programmati vigenti. (Delibera n. 90/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che:

pone a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi dei commi 11 e 12 del medesimo articolo, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato, entro 30 giorni dall'approvazione, i programmi triennali dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmati vigenti;

prevede che lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali siano resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno 60 giorni consecutivi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»", e in particolare l'art. 13, il quale prevede che:

in conformità allo schema tipo definito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ogni anno venga redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio;

che lo schema di programma e di aggiornamento siano redatti entro il 30 settembre di ogni anno e adottati dall'organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d*, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e visto, in particolare, l'art. 7 del succitato decreto legislativo, che prevede che gli stanziamenti da destinare agli Enti finanziati dall'allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica affluiscano ad apposito Fondo ordinario, ripartito annualmente tra i citati Enti con decreti del titolare della predetta Amministrazione, decreti che comprendono anche indicazioni per i due anni successivi;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003 ogni progetto d'investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);


Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che reca un piano straordinario contro la mafia, nonché una delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014, recante "procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi";

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), allegato alla disposizione del Consiglio direttivo 7 maggio 2014, n. 16409, e pubblicato sul sito del medesimo Istituto, il quale, tra l'altro, prevede:

che l'Istituto ha autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213;

che l'Istituto assolve ai propri compiti, tra l'altro, attraverso contributi ordinari e straordinari a carico del bilancio dello Stato nonché contributi da enti pubblici e privati, nazionali, comunitari, stranieri e da organizzazioni internazionali, proventi derivanti da attività, redditi del patrimonio, lasciti e donazioni, nonché altre eventuali entrate;



che il Presidente è a capo dell'Istituto e ne ha, tra l'altro, la rappresentanza legale;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha espresso parere di compatibilità dei programmi triennali dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) con i documenti programmatori vigenti alle date di riferimento dei Programmi stessi, e vista in particolare la delibera 28 gennaio 2015, n. 17 (G.U. n. 108/2015), con la quale questo Comitato ha espresso parere di compatibilità sul Programma triennale 2014-2016 del predetto Istituto;

Vista la nota 20 gennaio 2015, n. 472, con la quale il Presidente dell'INFN ha trasmesso, ai sensi del succitato art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006, il Programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio 2015-2017;

Preso atto:

che il Programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017 è stato approvato con delibera del Consiglio direttivo 19 dicembre 2014, n. 13464;

che, come richiesto da questo Comitato, il Programma è corredata dalla relazione sullo stato di attuazione della programmazione relativa al precedente triennio 2014-2016, relazione che dà atto della coerenza del Programma stesso con il Piano nazionale per la ricerca e con il piano triennale delle attività dell'Istituto relativo agli esperimenti da condurre, che riferisce dettagliatamente sullo stato di attuazione dei lavori inseriti nell'elenco annuale 2014, relativo alla precedente programmazione, e che dà conto delle riconferme, nel Programma ora in esame, degli interventi che la precedente programmazione aveva previsto per il biennio 2015-2016;

che il Programma in esame prevede la realizzazione di 16 interventi, per un costo complessivo nel triennio di 28,496 milioni di euro, integralmente imputato sugli "stanziamenti di bilancio" dell'Istituto e quindi senza il contributo di capitali privati;

che in particolare, il suddetto costo complessivo è imputato per 7,163 milioni di euro sulle disponibilità relative all'anno 2015, per 14,233 milioni di euro sulle disponibilità previste per l'anno 2016 e per 7,100 milioni di euro sulle disponibilità previste per l'anno 2017;

che, tenendo conto delle tipologie di opere individuate dal citato decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014, dei 16 interventi previsti, 9 riguardano la realizzazione di nuove costruzioni, uno riguarda un'opera di ristrutturazione e i rimanenti 6 riguardano opere di manutenzione;

che, relativamente alla distribuzione geografica degli interventi previsti per il triennio, 6 interventi, per un costo complessivo di 21,496 milioni di euro, pari al 75,43 per cento del costo dell'intero Programma, interessano Regioni del Nord (5 interventi presso i Laboratori Nazionali di Legnaro e uno presso la Sezione di Torino), nessun intervento interessa Regioni del Centro e 10 interventi,

del costo complessivo di 7 milioni di euro, pari al 24,57 per cento del citato costo dell'intero Programma, interessano Regioni del Mezzogiorno (uno presso i Laboratori Nazionali del Sud e 9 presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso);

che, a fronte dei 16 interventi totali, nell'anno 2015 è stata prevista la realizzazione di 3 interventi da realizzare presso i Laboratori Nazionali di Legnaro, per un costo complessivo, relativo al citato anno, di 7,163 milioni di euro;

che per 2 dei suddetti 3 interventi la realizzazione è stata avviata nel terzo trimestre 2014 e per il rimanente intervento nel primo trimestre 2013, mentre le date di fine lavori sono previste, rispettivamente, per il terzo trimestre 2017 e il secondo trimestre 2016;

che la quantificazione delle risorse previste per il biennio 2016-2017 è determinata dal costo delle opere che l'Istituto prevede di realizzare nel biennio stesso, opere che comunque potrebbero essere riproposte, a scorrimento, negli anni successivi, se, non potendo essere avviate nel suddetto biennio, fossero comunque ritenute da confermare;

Considerato che la citata normativa prevede termini, ancorché ordinatori, in base ai quali lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali dovrebbero essere redatti entro il 30 settembre di ogni anno, adottati dall'organo competente entro il successivo 15 ottobre, resi pubblici mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno 60 giorni consecutivi, approvati dalle amministrazioni con apposita delibera e infine trasmessi a questo Comitato entro 30 giorni dall'approvazione;


Considerato che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006 sono da individuare nei documenti di finanza pubblica, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;

Considerato che la citata delibera n. 17/2015 ha invitato, tra l'altro, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione generale che sintetizzi la distribuzione territoriale e per tipologia degli interventi inseriti nel complesso dei piani triennali di tutti gli Enti di ricerca per il triennio di riferimento e i relativi contenuti finanziari, al fine di consentire a questo Comitato di disporre di un quadro programmatico generale di riferimento;

Ritenuto di includere, tra gli obblighi degli Enti di ricerca, quello di assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 144/1999;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 6 agosto 2015, n. 3561, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento



della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare;

Acquisita in seduta l'intesa dei Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Esprime:

parere di compatibilità del Programma triennale 2015-2017 dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare con i documenti programmati vigenti, fermo restando che il Programma stesso troverà attuazione nei limiti delle effettive disponibilità;

Delibera

1. Il Programma triennale 2015-2017 dell'Istituto nazionale di fisica nucleare dovrà essere attuato nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie.

2. Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonché per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, gli Enti di ricerca dovranno assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti, per contenuti e modalità, con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato art. 1 della legge n. 144/1999.

3. I CUP assegnati agli interventi di competenza degli Enti di ricerca, ai sensi della delibera n. 24/2004, dovranno essere evidenziati in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante gli interventi stessi.

Invita:

1. l'Istituto nazionale di fisica nucleare, in occasione della trasmissione, a firma del rappresentante legale dello stesso Istituto, dei prossimi Programmi triennali, integrati dalle relative delibere di approvazione adottate dal Consiglio direttivo;

a elaborare i predetti Programmi sulla base delle procedure e degli schemi tipo di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014, citato in premessa;

a fornire elementi in ordine alla rispondenza delle priorità infrastrutturali programmate con gli obiettivi generali del Governo e, in particolare, con il Piano nazionale per la ricerca;

a corredare i suddetti Programmi di una relazione sullo stato di attuazione del Programma precedente, segnalando gli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni e le cause di detti scostamenti;

a esplicitare, nella succitata relazione, i motivi di eventuali scelte programmatore relative al primo biennio diverse da quelle riportate nel Programma precedente e i motivi delle scelte programmatore per il terzo anno;

2. gli altri Enti di ricerca a trasmettere a questo Comitato, entro la prescritta scadenza, i propri programmi triennali e i relativi elenchi annuali, con le modalità di cui al precedente punto 1;

3. il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

a promuovere tutte le iniziative intese ad assicurare, da parte dei suddetti Enti, il rispetto dell'adempimento previsto dal più volte richiamato art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006;

a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione che sintetizzi la distribuzione territoriale e per tipologia degli interventi inseriti nel complesso dei piani triennali di tutti gli Enti di ricerca per il triennio di riferimento e i relativi contenuti finanziari, al fine di consentire a questo Comitato di disporre di un quadro programmatico generale di riferimento.

Roma, 6 agosto 2015

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

15A08092

CORTE DEI CONTI

DECRETO 21 ottobre 2015.

Prime regole tecniche ed operative per l'utilizzo della posta elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, concernente l'informatizzazione delle attività di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti;

Vista la Sezione VI del medesimo decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di «Giustizia digitale»;

Visto l'art. 43 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile;

Visti gli articoli 19 e 20-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038;

Visto il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

